

***ISTRUZIONI***  
***PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE***  
***PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL***  
***SINDACO***  
***e del***  
***CONSIGLIO COMUNALE***

# PREMESSA

*Le presenti indicazioni hanno lo scopo di fornire alle Amministrazioni comunali e a tutti coloro che volessero partecipare alla competizione elettorale, per la elezione alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale, una opportuna guida nel compimento delle operazioni relative alla presentazione delle candidature.*

*A tal fine si rammenta che il decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, ha recepito la direttiva comunitaria che prevede, per le elezioni comunali, l'attribuzione dell'elettorato attivo e passivo ai cittadini dell'Unione Europea residenti in Italia. L'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte, dei suddetti cittadini, consente loro l'esercizio del diritto di voto per l'elezione del Sindaco, del Consiglio del Comune e della Circostrizione, nelle cui liste sono iscritti, l'eleggibilità a Consigliere e l'eventuale nomina a componente della Giunta del Comune in cui sono eletti consiglieri, con esclusione della carica a vice Sindaco.*

*Com'è noto, oltre all'Italia, i paesi che fanno parte dell'Unione Europea sono i seguenti: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Repubblica di Malta, Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.*

**Con legge 23 novembre 2012, n. 215, concernente "Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni", è stata introdotta la parità di accesso alle cariche elettive e agli organi esecutivi dei comuni e delle province.**

## **Art. 14. della legge 21 marzo 1990, n. 53 "Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale" , e s.m.i.:**

1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d' appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia.

**Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all' albo che hanno comunicato la propria disponibilità all' ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell' ordine**

Come già detto, tra i soggetti abilitati dalla legge ad effettuare le autenticazioni, di cui al citato articolo 14 della legge n. 53 / 1990, figurano i consiglieri provinciali, metropolitani e comunali. In mancanza di una contraria disposizione normativa, tali consiglieri sono competenti ad eseguire le autenticazioni anche se siano candidati alle medesime elezioni

**In relazione ai pubblici ufficiali menzionati nell'articolo 14 citato, il Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, ha univocamente ribadito che i pubblici ufficiali sono titolari del potere di autenticare le sottoscrizioni ESCLUSIVAMENTE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELL'UFFICIO di cui sono titolari o ai quali appartengono**

## PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI:

- *D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570;*
- *Legge 21 marzo 1990, n. 53;*
- *Legge 25 marzo 1993, n. 81;*
- *D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132;*
- *D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 197;*
- *Legge 30 aprile 1999, n. 120;*
- *D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.*
- *Legge 25 marzo 2009, n. 26*
- *Legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificata dalla legge 42/2010;*
- *D.L. 13 agosto 2011, n. 138 conv. in legge 14 settembre 2011, n. 148;*
- *Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104;*
- *Sentenza Consiglio di Stato, Sezione Quinta, 31 marzo 2012, n. 1889;*
- *Legge 23 novembre 2012, n. 215;*
- *Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;*
- *Legge 7 aprile 2014, n. 56 Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.*
- *Sent. T.a.r. Piemonte, 2<sup>a</sup> sezione, 7 maggio 2013, n. 556*
- *Sentenza consiglio di stato, sezione terza, n. 1990/2016)*

### N.B.

La presente edizione è stata aggiornata alla normativa di recente emanazione, contenuta:

- nel decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 maggio 2021, n. 58, concernente, tra l'altro, disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali nonché per la semplificazione dei procedimenti elettorali;
- nell'articolo 38-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, disposizione che disciplina le semplificazioni in materia di procedimenti elettorali attraverso la diffusione delle comunicazioni digitali con le pubbliche amministrazioni

***La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco, per ogni comune, deve essere sottoscritta – a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 maggio 2021, n. 58 ( che, per l'anno 2021, ha ridotto ad un terzo il numero minimo dei sottoscrittori ) – da un determinato numero di elettori del comune, a seconda della relativa fascia di popolazione.***

## Numero dei presentatori della lista

Numero minimo e massimo di elettori che possono sottoscrivere una dichiarazione di presentazione di una lista di candidati in relazione alla fascia demografica del comune		
Fascia di popolazione dei comuni in base ai risultati del censimento del 2011	Numero di elettori	
	da un minimo di	a un massimo di
Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti	---	---
Comuni da 1.000 a 2.000 abitanti	9	50
Comuni da 2.001 a 5.000 abitanti	10	60
Comuni da 5.001 a 10.000 abitanti	20	120
Comuni da 10.001 a 20.000 abitanti	34	200
<b>Comuni da 20.001 a 40.000 abitanti</b>	<b>59</b>	<b>350</b>
Comuni da 40.001 a 100.000 abitanti	67	400
Comuni da 100.001 a 500.000 abitanti	117	700
Comuni da 500.001 a 1.000.000 di abitanti	167	1.000
Comuni con oltre 1.000.000 di abitanti	334	1500

*Nel caso in cui la disposta riduzione ad un terzo del numero minimo di sottoscrittori comporti un numero con cifre decimali, si prevede l'arrotondamento all'unità superiore al fine di garantire, comunque, il raggiungimento della soglia di firme richieste dalla legge, pari, comunque, ad almeno un terzo di quelle previste dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 81 / 1993.*

*La popolazione del comune è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento generale effettuato nel 2011.*

**Nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste NEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 1.000 ABITANTI.**

*in tali comuni, pertanto:*

- sono gli stessi candidati che assumono, di fatto, la veste di presentatori delle singole liste attraverso l'accettazione della propria candidatura;*
- non è necessario che i candidati sottoscrivano anche la dichiarazione di presentazione della lista.*

## **CONTRASSEGNO DI LISTA**

***L'articolo 38-bis, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge n. 77 / 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 / 2021, ha stabilito che il contrassegno di lista deve essere depositato:***

***• a mano su supporto digitale***

*Oppure*

***• in tre esemplari in forma cartacea***

***Nel caso in cui il contrassegno venga presentato su supporto digitale, il partito o gruppo politico potrà depositarlo su supporto fisico, ad esempio CD, DVD, pen drive o simili, sia in formato vettoriale sia in formato PDF, anche in unico esemplare circoscritto da un cerchio. Si suggerisce che entrambi tali formati vengano depositati in quadricromia (CMYK), privi di colore PANTONE ® e sprovvisti del profilo del colore.***

## **Ulteriori avvertenze**

Si ritiene opportuno aggiungere, che il Consiglio di Stato, con parere della Sezione prima n. 1232 del 13 dicembre 2000, in considerazione del carattere di specialità della normativa elettorale, ha affermato che – nell’ambito del procedimento elettorale preparatorio e, in particolare, nella fase di presentazione delle candidature – non si applicano i principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

### **Non sono, pertanto, ammesse:**

- 1) l’autocertificazione (articolo 46 del d.P.R. n. 445 del 2000); non è, quindi, possibile autocertificare l’iscrizione nelle liste elettorali;
- 2) la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000);
- 3) la proroga della validità del certificato di iscrizione nelle liste elettorali mediante autodichiarazione dell’interessato in calce al documento (l’articolo 41, comma 2, del citato d.P.R. n. 445 del 2000 si riferisce ai soli certificati anagrafici e a quelli di stato civile, con esclusione, quindi, dei certificati elettorali);
- 4) la presentazione di documenti alla pubblica amministrazione mediante fax o posta elettronica.

Si rappresenta, inoltre, che **le disposizioni del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 [Codice dell’amministrazione digitale]**, e successive modificazioni – a norma dell’articolo 2, comma 6, primo periodo, del medesimo atto normativo – «**non si applicano limitatamente all’esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, e consultazioni elettorali.**».

***Di recente sono entrate in vigore le seguenti modificazioni normative del procedimento elettorale che favoriscono la diffusione delle comunicazioni digitali con le pubbliche amministrazioni: in particolare, con il comune, per la richiesta di certificati elettorali e la designazione dei rappresentanti di lista.***

- è possibile richiedere al comune il certificato elettorale di ognuno dei sottoscrittori delle liste e dei candidati anche tramite posta elettronica certificata; in tal caso il comune rilascia ai richiedenti i certificati richiesti in formato digitale con la posta elettronica certificata;
- è possibile comunicare al segretario comunale, entro il giovedì precedente l’elezione, l’atto di designazione dei rappresentanti di lista anche tramite posta elettronica certificata.

*I certificati elettorali potranno essere anche collettivi e dovranno essere rilasciati dai sindaci nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta.*

*Per quanto riguarda i certificati elettorali in formato digitale, l’articolo 38-bis, comma 3, del decreto-legge n. 77 / 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 / 2021, ha stabilito che i certificati di iscrizione nelle liste elettorali, necessari per le sottoscrizioni a sostegno di liste di candidati per le elezioni comunali, possono essere richiesti anche in formato digitale, tramite posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato.*

La richiesta digitale può essere presentata:

- dal segretario o dal presidente o dal rappresentante legale del partito o movimento politico;
- o da loro delegati.

La suddetta richiesta dei certificati elettorali in formato digitale, se effettuata da un delegato, deve contenere anche la delega, firmata digitalmente, del segretario o del presidente o del rappresentante legale del partito o movimento politico. **In ogni caso, la richiesta deve essere accompagnata da una copia del documento di identità del richiedente**

Se la richiesta dei certificati viene presentata attraverso la P E C o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, il responsabile dell’Ufficio elettorale comunale deve rilasciare in formato digitale, tramite posta elettronica certificata, i certificati richiesti nel termine improrogabile di 24 ore dalla domanda.

I certificati elettorali rilasciati dal comune tramite PEC, ai sensi dell’articolo 38-bis, comma 4:

- costituiscono, ad ogni effetto di legge, copie conformi all’originale;
- possono essere utilizzati per la presentazione delle liste dei candidati nel formato in cui sono stati trasmessi dall’amministrazione comunale

**La conformità all'originale delle copie analogiche dei certificati elettorali ricevuti in forma digitale viene attestata:**

- **dal soggetto che ne ha fatto richiesta oppure da un suo delegato;**
- **con dichiarazione autografa autenticata, resa in calce alla medesima copia analogica dei certificati.**

**Sono competenti ad eseguire le autenticazioni i soggetti previsti dall'articolo 14 della legge n. 53/1990.**

*Art. 73 t.u.o.e.l. 267/2000*

*Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti*

1. Le liste per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. **(Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi).**

2. Con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio.

Più liste possono presentare lo stesso candidato alla carica di sindaco. In tal caso le liste debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegate.

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, in applicazione dell'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da ricomprendere nella lista sia superiore a 50 centesimi, e cioè:

- almeno 11 e non più di 16, nei comuni con popolazione da 15.001 a 30.000;
- almeno 16 e non più di 24, nei comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti e che **non** siano capoluoghi di provincia;
- almeno 21 e non più di 32, nei comuni con popolazione da 100.001 a 250.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;
- almeno 24 e non più di 36, nei comuni con popolazione da 250.001 a 500.000 abitanti;
- almeno 27 e non più di 40, nei comuni con popolazione da 500.001 abitanti ad un milione di abitanti;
- almeno 32 e non più di 48, nei comuni con più di un milione di abitanti.